

Il Sole – 24 Ore 28 Aprile 2000

E' l'ultima conferma di una legge sbagliata che genera ambiguità

Di fronte alla sentenza della Corte di cassazione, l'economista chiamata a commentarla non può che compiacersi - una volta tanto! - delle sue capacità previsive, giacché fin dal lontano 1996 - anno in cui un Parlamento oramai sciolto, con deputati in piena caccia di consensi elettorali, promulgava una nuova legge antiusura, o meglio anti- banche - si erano individuati i rischi di distorsione del regolare funzionamento dei mercati finanziari che sarebbero sorti da una regolamentazione carente sul piano proprio dell'analisi economica del fenomeno usura.

E' ovvio che l'economista non è in grado di entrare sul merito della specifica vicenda oggetto della sentenza, né sugli aspetti squisitamente giuridici della normativa in oggetto, ma deve semplicemente ricordare come una legge che si fonda su una premessa economicamente erronea, ed è in più formulata in modo ambiguo, apre la strada a due tipi di rischi, sgradevoli dal punto di vista di una ottimale allocazione delle risorse: il rischio incertezza e il rischio opportunismo.

L'errore logico della legge saprebbe individuarlo qualunque studente di un corso di Economia monetaria nel quale, analizzando il fenomeno usuraio, si parli appunto di contratti d'usura e mai di tasso di usura, giacché sanno - almeno loro - che l'approfittamento di un soggetto in stato di bisogno viene messo in atto attraverso contratti che sono qualitativamente diversi da quelli bancari. Ciò, in quanto concepiti non per massimizzare le probabilità di rientro delle somme prestate, ma bensì al contrario per minimizzarla, e mettere in moto meccanismi iniqui volti alla rinegoziazione continuata c/o alla appropriazione della garanzia. Di conseguenza -sempre gli studenti - sanno anche che il livello di un prezzo - come è il tasso di interesse - di per sé non è sufficiente a distinguere un contratto usuraio. quindi iniquo.

Ma la legge 108/96, oltre che fondata su un piedistallo d'argilla, è anche stata malscritta, scopiazzando male il testo francese a cui si è ispirata, che almeno non fa sorgere tutte le ambiguità interpretative della nostra.

Da qui in primo luogo un rischio incertezza, che, se perdurerà per troppo tempo, può finire inevitabilmente per incidere sulle forme più diverse di contratti di indebitamento a tasso fisso, con evidenti svantaggi generali per l'allocazione delle risorse, e disagi per quegli

operatori - tra cui una porzione considerevole di famiglie - che viceversa gradiscono tale forma di credito.

Non basta: la nostra legge è un focolaio non irrilevante di incentivi per i comportamenti che la teoria economica definisce - eufemisticamente - sleali e opportunisti: grazie alla erronea identificazione di un prezzo con un reato, si concedono ampi gradi di libertà a tutti quei soggetti - e ai loro sedicenti consulenti o pseudo cultori della materia - che, essendosi dimostrati nei fatti immeritevoli del credito concesso, possono artatamente e strumentalmente adire la legge per rinviare, possibilmente *sine die*, la soluzione equa e naturale del loro contratto. La legge 108, da questo punto di vista, rappresenta l'ennesimo caso di scuola - da studiare con gli strumenti della Law & Economics - di una legge fonte di domanda patologica di giustizia.

Finora i rischi insiti nella 108 sono stati minimizzati dal buon senso e dall'equilibrio della magistratura, dagli sforzi della Banca d'Italia di segnare la griglia minimizzando le sorgenti di distorsione, dalla responsabilità di alcune delle associazioni dei consumatori, ma soprattutto dalla congiuntura economica, caratterizzata - finora - da tassi relativamente bassi. E l'usura? I dati ufficiali dicono che le denunce calano, ma le associazioni e le fondazioni antiusura, sensori sul territorio, e le forze di polizia, ci dicono esattamente il contrario. Veramente una bella legge!

Donato Masciandaro

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS